

# **Regolamento raccolta funghi**

## ai sensi della legge regionale n°24 del 17.12.2007

### *"Tutela dei funghi epigei spontanei"*

#### **ART.1**

##### **Contenuti di legge**

Al fine di attuare i contenuti della legge L.R. 24/07 che disciplina la tutela e raccolta dei funghi epigei spontanei nel rispetto degli ecosistemi esistenti e dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993 n°352 e del D.P.R. 14.07.95 n°376, legge e regolamento concernenti la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, Le comunità montane della Provincia del Verbano Cusio Ossola e Due Laghi (NO) , hanno predisposto unitamente il presente regolamento di raccolta dei funghi.

#### **ART.2**

##### **Modalità di raccolta**

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.
2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.
3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.
6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
7. Inoltre la raccolta dei funghi epigei è vietata:
  - a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
  - b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
  - c) nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all'area protetta interessata e previo il possesso della autorizzazione di cui all'articolo 3;
  - d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
  - e) dal tramonto alla levata del sole;

*f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.*

8. La Provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.

9. La Provincia, su parere della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.

10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 3.

### **ART.3**

#### **Autorizzazione alla raccolta**

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione della normativa vigente nelle aree protette regionali e nei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. L'autorizzazione è personale e revocabile nei casi previsti dalla legge ed è costituita dalla ricevuta di un **versamento annuale di €.30,00\***

**(il comma 3° dell'art.3 della legge 24/07 prevede che i versamenti annuali possano essere effettuati cumulativamente per anni tre)**

La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione della causale del versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché della residenza del raccoglitore. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

### **Art.4**

#### **Deroghe**

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, e al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della L.R. 24 del 17.12.2007.

2. Le autorizzazioni alla raccolta di maggiori quantitativi giornalieri, devono essere richieste alla Provincia che le può concedere, in deroga alla legge 24/07, se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, ai soggetti in possesso di autorizzazione alla raccolta in corso di validità.

3. Le autorizzazioni a fini didattico scientifici in deroga alla legge 24/07, sono a loro volta di competenza della Provincia che le può rilasciare singolarmente o cumulativamente per periodi di tempo concordabili in base alla finalità scientifica.

## **Art.5**

### **Vigilanza e sanzioni**

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento, dei contenuti delle leggi da cui deriva e l'accertamento delle violazioni relative vengono effettuati da:

- a) al personale del Corpo forestale dello Stato;*
- b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;*
- c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;*
- d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;*
- e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;*
- f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;*
- g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della L.R. n. 32/1982;*
- h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.*

*Possono effettuare i controlli anche le guardie ittiche volontarie e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.*

2. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L.R. n°24 del 17.12.07.

## **Art. 6**

### **Altre disposizioni**

L'autorizzazione per la raccolta dei funghi e le istanze in deroga da richiedere alla Provincia sono soggette all'imposta di bollo di € 14,62\*, e fin dall'origine sia dell'istanza che del provvedimento autorizzativi ex art. 5 della L.R. 24/2007.